

Civile Ord. Sez. 3 Num. 25803 Anno 2024
Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO
Relatore: PELLECCIA ANTONELLA
Data pubblicazione: 26/09/2024



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20604/2022 R.G. proposto da:
SHELL ENERGY ITALIA SRL, in persona del suo legale
rappresentante pro-tempore dott. Massimiliano Mannino,
elettivamente domiciliata in ROMA VIA PANAMA 68, presso lo
studio dell'avvocato PANTALANI STEFANO rappresentata e difesa
dall'avvocato PACCOIA MARIO;

-ricorrente-

contro

ZIGNAGO VETRO SPA, in persona del suo legale rappresentante
p.t., elettivamente domiciliata in ROMA LARGO TONIOLO 6, presso
lo studio dell'avvocato MORERA UMBERTO che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati SACCHI ROBERTO;

-ricorrente incidentale-

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1896/2022 depositata il 01/06/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2024 dalla Consigliera ANTONELLA PELLECCCHIA.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Shell conveniva in giudizio Zignago Vetro Spa per accertare la responsabilità di quest'ultima per violazione degli obblighi assunti con il contratto di somministrazione di gas naturale sottoscritto in data 19.08.2015 e/o per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. nell'esecuzione del contratto e, conseguentemente, per ottenere la condanna di Zignago al risarcimento dei relativi danni.

Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 5084/2020, dichiarava il parziale inadempimento di Zignago al contratto di somministrazione de quo; rigettava la domanda di risarcimento del danno "per carenza di prova del danno e del nesso causale tra accertato inadempimento e lamentato danno", condannando Shell a pagare in favore di Zignago "a titolo di refusione del 50% delle spese di lite la somma di €.10.934,00 per compenso, oltre 15% per rimborso forfetario spese generali, oltre IVA e CPA, se e come dovute in ragione del regime fiscale della Convenuta, compensata tra le parti la restante metà delle spese".

2. La Corte d'Appello di Milano, con la sentenza n. 1896 del 1° giugno 2022, ha rigettato l'appello principale della Shell e quello incidentale di Zignago Vetro Spa.

3. Propone ricorso per cassazione Shell Energy Italia s.r.l., sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria.

4. Zignago Vetro S.p.a. resiste con controricorso e ricorso incidentale affidato a due motivi. Ha depositato anche memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Con il primo motivo la ricorrente in via principale Shell Energy Italia s.r.l. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 2697 c.c., nonché dell'art. 115 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).

Si duole che la corte di merito abbia respinto la domanda risarcitoria per ravvisata carenza di prova del danno e del nesso causale tra l'accertato inadempimento della Zignago Vetro e il lamentato danno, sull'erroneo presupposto della necessità della prova del preventivo acquisto di quantitativi di gas e della successiva rivendita nella piattaforma di bilanciamento del gas non ritirato dalla stessa Zignago. Necessità che non sarebbe richiesta dagli artt. 1218, 1223, 2697 c.c. e 115 c.p.c. Inoltre, nell'assumere tale erronea decisione, il giudice del merito non avrebbe attribuito rilevanza alla circostanza, invece decisiva, della discesa del prezzo del gas nel periodo contrattuale.

5.2. Con il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., censura la sentenza di secondo grado per avere la corte territoriale asseritamente omesso di considerare il fatto decisivo relativo alla diminuzione del prezzo del gas, nel periodo contrattuale (anno termico 2015-2016).

5.3. Con il terzo motivo denuncia la nullità della sentenza impugnata per non aver la corte di merito considerato la Relazione tecnica espletata in altro analogo giudizio a quello per cui è causa, ravvisandone l'inconferenza rispetto all'*an debeat* e la riferibilità al solo *quantum debeat* (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.).

Lamenta che la motivazione è contraddittoria ed illogica, perché dopo aver la corte confermato la decisione di primo grado in punto di inadempimento della Zignago, anziché 'seguire' la suddetta Relazione, alla quale avrebbe "dichiarato di aderire, almeno implicitamente per quanto riguarda la quantificazione del danno" l'ha poi ritenuta non conferente (cfr. pp. 34, ricorso principale).

5.4. Con il quarto motivo denuncia la nullità della decisione di secondo grado, ancora per contraddittorietà e incomprendibilità della motivazione (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.).

Sostiene che la Corte d'appello, dopo aver confermato l'inadempimento della Zignago a ritirare il gas contrattualmente fissato, ha poi illogicamente statuito che Shell Energy Italia avrebbe potuto programmare le immissioni di gas, evitando sbilanciamenti e perdite economiche.

6. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili.

Con particolare riferimento al primo motivo va osservato che la relativa formulazione, lungi dal prospettare un vizio sussumibile sotto l'egida applicativa dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si sostanzia in realtà nella richiesta di rivalutazione della *quaestio facti* in punto di accertamento del danno e del nesso eziologico invero preclusa in sede di legittimità.

Come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, infatti, il vizio della violazione di legge deve concretarsi nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte dei giudici di merito, della fattispecie astratta disciplinata da una norma di legge, a cui consegue un problema rispetto alla sua interpretazione. Diverso, invece, è il caso in cui si allegghi l'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, esterna a questioni interpretative della norma, inerendo il potere di valutazione del giudice di merito, sottratto quindi al sindacato di legittimità (v., Cass. civ., Sez. III, Ord., 23 febbraio 2024, n. 4955; Cass. civ., Sez. III, Ord., 6 febbraio 2024, n. 3399; Cass. civ., Sez. I, Ord., 15 gennaio 2024, n. 1398; Cass. civ., Sez. I, Ord., 3 novembre 2023, n. 30660; Cass. civ., Sez. I, Ord., 10 ottobre 2023, n. 28369; Cass. civ., Sez. I, Ord., 18 agosto 2023, n. 24820; Cass. civ., Sez. lav., 25 luglio 2023, n. 22391; Cass. civ., Sez. V, Ord., 7 giugno 2023, n. 16134).

Ferma tale differenziazione, trova qui applicazione l'ulteriore principio, ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in caso di denuncia del vizio di cui al n. 3), dell'art. 360, comma 1, c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, l'onere di specificità dei motivi ex art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella decisione impugnata, dimostrando come contrastano col precetto normativo (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 28 febbraio 2024, n. 5267; Cass. civ., Sez. II, Ord., 28 febbraio 2024, n. 5259; Cass. civ., Sez. I, Ord., 19 dicembre 2023, n. 35425; Cass. civ., Sez. I, Ord., 19 dicembre 2023, n. 35425; Cass. civ., Sez. II, Ord., 21 novembre 2023, n. 32320; Cass. civ., Sez. II, Ord., 20 ottobre 2023, n. 29237; Cass. civ. Sez. I, Ord., 12 luglio 2023, n. 19822, Cass. civ., Sez. I, Ord., 20 dicembre 2022, n. 37257; Cass. civ., SS. UU., 28 ottobre 2020, n. 23745).

Ebbene, con il primo motivo la ricorrente mira chiaramente ad ottenere un nuovo apprezzamento dei fatti di causa sulla sua domanda risarcitoria, che sono stati però compiutamente analizzati dalla Corte ambrosiana, la quale, seguendo l'ordine logico nell'analisi della fattispecie concreta, già tracciato dal Tribunale, ha adeguatamente motivato la sua decisione di rigetto per mancato assolvimento all'onere probatorio gravante su Shell.

A questo specifico proposito va ribadito il consolidato principio in tema di accertamento e prova della condotta colposa e del nesso causale nelle obbligazioni risarcitorie in base al quale "l'art. 1218 c.c. solleva il creditore della obbligazione che si afferma non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore ed il danno di cui domanda il risarcimento" (v. Cass. civ., Sez. III, Ord., 23 novembre 2022, n. 34390; Cass. civ., Sez. VI-3,

Ord., 16 dicembre 2021, n. 40336; Cass. civ., Sez. III, Ord., 4 aprile 2019, n. 9342; Cass. civ., Sez. III, 14 novembre 2017, n. 26825).

Sotto tale profilo la decisione impugnata risulta del tutto conforme al principio di diritto appena esposto, atteso che Shell, non producendo documenti attestanti la cessione del gas al mercato dello sbilanciamento ovvero di aver immesso nelle reti dei metanodotti circa 40 milioni di metri cubi di gas in sbilanciamento nell'anno termico 2015-2016, non ha fornito la prova dell'esistenza del preteso danno (cfr. pp. 14-17, sentenza impugnata n. 1896/2022). Ragion per cui, fermi i rilievi di inammissibilità della censura sopra svolti, comunque, la stessa sarebbe infondata, pure in relazione alla dedotta violazione dell'art. 1223 e 2697 c.c.

6.1. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile ex art. 348 *ter*, 4 comma, c.p.c. ricorrendo sulla statuizione risarcitoria l'ipotesi della c.d. doppia conforme, ossia di decisione di secondo grado interamente corrispondente a quella di primo grado, fondandosi sul medesimo iter logico-argomentativo (v. *ex plurimis*, Cass. civ., Sez. V, Ord., 20 febbraio 2024, n. 4455; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 13 febbraio 2024, n. 3929; Cass. civ., Sez. III, Ord., 6 febbraio 2024, n. 3424; Cass. civ., Sez. I, Ord., 9 gennaio 2024, n. 709; Cass. civ., Sez. V, 28 dicembre 2023, n. 36248; Cass. civ., Sez. III, Ord., 14 dicembre 2023, n. 35096; Cass. civ., Sez. III, Ord., 28 febbraio 2023, n. 5947).

Invero, la Corte milanese ha rigettato il gravame proposto da Shell Energy Italia per le stesse ragioni indicate dal Tribunale, aderendovi esplicitamente nella motivazione e, statuendo, sulla base di un ragionamento, metodologicamente corretto e logicamente motivato, l'infondatezza della domanda risarcitoria dell'appellante (cfr. pp 14 e 15, sentenza impugnata n. 1896/2022).

Sotto il profilo sostanziale, poi, vengono qui reiterate le censure del primo motivo di ricorso, posto che il ricorrente si duole della non considerazione delle diminuzioni del prezzo del gas durante il periodo contrattuale (cfr. p. 16, sentenza impugnata n. 1896/2022). Ma, inerendo l'operazione di accertamento riservata al giudice di merito, sono inammissibili anche per tale ragione (cfr. ex multis, Cass. civ., Sez. II, Ord., 18 ottobre 2023, n. 28875; Cass. civ., Sez. III, Ord. 21 luglio 2023, n. 21972).

6.2. Con particolare riferimento al terzo e al quarto motivo di ricorso va osservato che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità per essere contraddittoria la motivazione deve contenere argomentazioni contrastanti al punto da non permettere di comprendere la *ratio decidendi* alla base della decisione adottata, non ricorre invero tale ipotesi allorquando come nella specie emerga l'insussistenza di incertezze in ordine alla volontà espressa dal giudice (v. Cass. civ., Sez. V, 5 aprile 2022, n. 10881; Cass. civ., Sez. V, 16 marzo 2022, n. 8646).

Nel caso di specie, l'esposizione compiuta dalla corte territoriale è chiara ed esaustiva in termini di argomentazione, nel senso che le ragioni di rigetto della domanda risarcitoria, avanzata da Shell Energy Italia, non lasciano spazio a dubbi in ordine al *decisum* della Corte, che ha chiaramente ritenuto: (i) relativamente al terzo motivo, inconferente la Relazione tecnica redatta in altro giudizio, perché non riferibile alla questione concernente l'esistenza del diritto risarcitorio, di cui la stessa Shell ha chiesto di tutelare, ma il solo *quantum debeatur*, con la precisazione che, ogni valutazione in ordine a detto aspetto, era compiuta in via ipotetica e, peraltro, per il solo caso in cui la medesima richiesta di lucro cessante fosse fondata; (ii) relativamente al quarto motivo, infondate le doglianze dell'appellante sulla base di un ragionamento logico, ossia che la conoscenza della quantità di gas giornaliera richiesta contrattualmente da Zignago, consentiva certamente alla Shell di

programmare le proprie immissioni di gas, evitando così sbilanciamenti e perdite economiche (cfr. pp. 15 e 17, sentenza impugnata n. 1896/2022).

D'altra parte, dallo scrutinio dei motivi emerge in modo chiaro che la ricorrente, questa volta dietro lo schermo della censura di nullità della sentenza, cela invero la richiesta di una rivalutazione dell'apprezzamento di fatto condotto dai giudici di merito conformemente alle risultanze probatorie invero preclusa nella presente sede di legittimità (v. tra le altre, Cass. civ., Sez. IV, Ord., 13 febbraio 2024, n. 3962; Cass. civ., Sez. II, Ord., 5 febbraio 2024, n. 3211; Cass. civ., Sez. II, Ord., 4 dicembre 2023, n. 33744).

7. Con il primo motivo la ricorrente in via incidentale Zignago Vetro denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1559 e 1560 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).

Contesta la statuizione della sentenza di secondo grado in punto di carattere accessorio del c.d. impegno di potenza e di applicazione al contratto de quo dell'art. 1560 c.c., attesa la determinazione dell'entità della somministrazione attraverso l'indicazione di un compenso fisso per appunto il c.s. impegno di spesa e di uno variabile per la quantità di gas effettivamente ricevuta.

7.2. Con il secondo motivo censura la sentenza per omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti per non aver la Corte territoriale considerati i fatti illustrati ai punti A e B dell'appello incidentale, relativi alla qualificazione del contratto come di somministrazione, atteso l'utilizzo, nella rubrica delle condizioni generali del contratto del termine 'fornitura'; alle trattative svolte tra le parti in merito alla esclusione delle penali; all'indifferenza che Shell Energy Italia avrebbe mostrato rispetto alla formula di prezzo da adottare che, pertanto, non avrebbe il rilievo centrale dalla stessa attribuito; nonché alle interlocuzioni tra queste ultime, dopo mesi dalla stipulazione del contratto del 19

agosto 2015, sulla qualifica della stessa Zignago Vetri come dual fuel. Fatti che confermerebbero che le Parti avrebbero concordato la libertà della Zignago Vetri di decidere quanto gas prelevare e quando prelevarlo.

8.1. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili.

Con particolare riferimento al primo motivo va osservato che dietro l'apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge le mosse censure sollecitano anch'esse una rivalutazione dei fatti posti a fondamento dell'azione in funzione di un accertamento diverso da quello operato dal giudice del merito, al quale è però riservato (cfr. tra le molte, Cass. civ., Sez. II, Ord., 6 febbraio 2024, n. 3356; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 16 gennaio 2024, n. 1722; Cass. civ., Sez. I, Ord., 28 dicembre 2023, n. 36187; Cass. civ., Sez. I, Ord., 15 novembre 2023, n. 31827; Cass. civ., Sez. III, Ord., 10 febbraio 2023, n. 4247; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 31 maggio 2022, n. 17702).

Con la conseguenza che resta totalmente interdetta alle parti la possibilità di discutere, in sede di legittimità, il modo attraverso il quale, nei gradi di merito, sono state compiute le predette valutazioni discrezionali.

Nella fattispecie, la corte di merito, con motivazione rispettosa del c.d. "minimo costituzionale", ha valutato le allegazioni e le prove offerte dalle parti, ricostruendo i fatti costitutivi della domanda di inadempimento proposta da Shell e, avuto riguardo alle prove acquisite nel corso del processo, le ha ritenute idonee a dimostrare la fondatezza di tale domanda (cfr. pp. 10-12, sentenza impugnata n. 1896/2022).

Senza sottacersi che i motivi risultano formulati in violazione del requisito a pena d'inammissibilità prescritto all'art. 366, 1 comma, n. 6. c.p.c.

In particolare là dove la censura volta a sostenere l'inapplicabilità nella specie dell'art. 1560 c.c. risulta dalla ricorrente formulata senza invero debitamente riportare nel ricorso la dedotta previsione sull'entità della somministrazione pattiziamente determinata, né risultano allegati né "localizzati" i documenti sui quali tali deduzioni si fondano, non avendo la ricorrente fornito gli elementi indispensabili per permettere a questa Corte di individuarne il contenuto. Pertanto, la mancata riproduzione testuale della clausola e l'assenza di una sua localizzazione nel materiale probatorio acquisito al processo, determinano la dichiarazione di inammissibilità del primo motivo di ricorso.

8.2. Analoghe considerazioni possono svolgersi in merito al secondo motivo de ricorso incidentale, ancora relativo all'inadempimento della Zignago Vetro, accertato in primo grado e confermato in appello, anch'esso inammissibile perché le censure in punto di vizio n. 5 dell'art. 360 c.p.c. sono precluse dalla ricorrenza della c.d. doppia conforme, prevista dall'art. 348 ter, comma 4, c.p.c.

Nel caso, infatti, la Zignago Vetro non ha assolto all'onere di indicare la diversità delle ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello incidentale, con conseguente inammissibilità delle censure avanzate nel secondo motivo (tra le molte, v. Cass. civ., Sez. V, Ord., 27 febbraio 2024, n. 5174; Cass. civ., Sez. II, 26 febbraio 2024, n. 5019; Cass. civ., Sez. V, 19 febbraio 2024, n. 4355; Cass. civ., Sez. III, Ord., 16 febbraio 2024, n. 4278).

9. Attesa la reciproca soccombenza, va disposta la compensazione tra le ricorrenti delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi, principale e incidentale. Compensa tra le ricorrenti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza